



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Unità di missione strategica

affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza

Piazza Dante, 15 – 38122 Trento

P +39 0461 494666

F +39 0461 493690

@ umst.giunta-trasparenza@provincia.tn.it

@ umst.giunta-trasparenza@pec.provincia.tn.it

Spettabile

Direzione Generale

Dipartimenti

Servizi e Agenzie

Unità di missione semplice e strategica

Enti Strumentali della Provincia

e, p.c. Consorzio dei Comuni trentini

Comunità di Valle

Regione Trentino Alto Adige

U.P.I.P.A.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Trento

Ordine degli Architetti della Provincia di
Trento

Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Trento

Collegio dei Geometri

Collegio dei Periti Industriali

Collegio dei Periti Agrari

Confindustria Trento

Associazione Trentina dell'Edilizia (ATE)

Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Federazione Trentina della Cooperazione

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

Unione Commercio, Turismo e Attività di
Servizio
Confesercenti del Trentino
Università degli Studi di Trento
Federazione provinciale dei Consorzi irrigui
e di miglioramento fondiario

LORO SEDI

P326/2020/1.1-2020-11/

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”. Modificazioni in materia di contratti pubblici. Informativa.

INFORMATIVA

Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”. Modificazioni in materia di contratti pubblici.

Il capo II della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U. n. 12 del 23 marzo 2020, reca disposizioni in materia di contratti pubblici. Tali disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U. (**24 marzo 2020**).

Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria, la legge introduce specifiche norme di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento, non modificando direttamente l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici. Tali disposizioni trovano applicazione per un periodo temporale limitato pari a 24 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge. Viene stabilito, inoltre, un regime ulteriormente semplificato valevole per il periodo di limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Si ricorda, altresì, che, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 94 del 30 gennaio 2020, relativa all’*“Istituzione del sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi*

dell'art. 36 ter 1 comma 2 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23" e dalla nota prot. n. 132649 del 26 febbraio us., a partire dal 01 aprile 2020 ha inizio il periodo transitorio durante il quale, in deroga a quanto prescritto dall'art. 36 ter 1 della l.p. 23/1990, ciascuna amministrazione aggiudicatrice può affidare contratti di lavori, servizi e forniture senza limiti di importo in completa autonomia, e, quindi senza obbligo di rivolgersi ad APAC.

Eventuali domande e richieste di chiarimenti potranno essere formulate all'indirizzo di posta elettronica serv.rcp@provincia.tn.it. I quesiti devono pervenire esclusivamente da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, utilizzando la propria casella di posta istituzionale successivamente all'entrata in vigore degli atti attuativi di questa legge, qualora previsti.

L'informativa è stata redatta a cura della Provincia autonoma di Trento (UMST affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza e Dipartimento Infrastrutture e trasporti).

* * *

Art. 2

Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo superiore alla soglia europea

1. In considerazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) e dalle altre ordinanze statali e provinciali che hanno introdotto misure di limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, e per tutta la durata di queste limitazioni, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara prevista dall'articolo 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e all'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma anche in deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

2. Scaduto il periodo previsto dal comma 1, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di contratti pubblici di importo superiore alla soglia europea mediante procedura ristretta con invito a presentare offerta a cinque operatori economici. I concorrenti da invitare a presentare offerta vengono individuati sulla base del maggior numero di dipendenti iscritti presso la sede INPS provinciale in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), i lavori, nonché i servizi e le forniture, per quanto compatibili, sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare:

a) l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate e i nominativi dei singoli subappaltatori; resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle WBS-work breakdown structure;

b) l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da

microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori;

c) per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto.

4. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare anche altri elementi di valutazione di natura quantitativa o tabellare solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.

6. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

7. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere motivatamente a criteri di valutazione di natura discrezionale e solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto.

8. Con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche nel caso di ricorso all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

9. Quest'articolo, ad eccezione del comma 1, si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

Con la norma in esame, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, si prevedono due procedure di affidamento di **contratti pubblici di importo superiore alla soglia europea**, differenziate in base al periodo di avvio delle stesse.

A. Nel periodo decorrente dalla data di entrata in vigore della legge provinciale in oggetto, **per tutta la durata delle misure di limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale** per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica, così come definite dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni aggiudicatrici procedono:

- all'affidamento di **lavori pubblici** di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara prevista dall'articolo 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;

- all'affidamento di **servizi e forniture** di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'efficacia di questa norma è subordinata all'approvazione del regolamento con cui saranno definiti i criteri e le modalità per l'applicazione di queste procedure, anche in deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

B. **Terminata l'efficacia delle misure di emergenza di cui alla lettera A)**, per 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge provinciale in commento, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di

importo superiore alla soglia europea mediante **procedura ristretta** con invito a presentare offerta a **cinque** operatori economici, secondo le disposizioni che seguono.

I concorrenti da invitare a presentare offerta vengono selezionati sulla base del criterio del maggior numero di dipendenti iscritti presso la sede INPS provinciale in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice. Il numero dei dipendenti è calcolato alla data della presentazione della richiesta di invito:

- per i consorzi computando in capo al consorzio anche i dipendenti delle singole imprese consorziate;
- per i raggruppamenti temporanei di impresa e le reti di imprese, sommando i dipendenti delle imprese raggruppate o della rete;
- in caso di avvalimento, sommando i dipendenti del concorrente e dell'ausiliaria, a condizione che i dipendenti di quest'ultima vengano effettivamente impiegati nell'esecuzione della prestazione.

Sul punto, si rinvia al Regolamento attuativo per ulteriori specificazioni.

Per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione, rimane ferma la possibilità, prevista al comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, di utilizzare motivatamente il criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo più basso per l'affidamento di forniture che presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Fuori dalle predette ipotesi, i lavori, nonché i servizi e le forniture, per quanto compatibili, sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'offerta tecnica è valutata sulla base dei **seguenti elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare**:

- a) l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate e i nominativi dei singoli subappaltatori; resta fermo il divieto di frazionare tra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle WBS-work breakdown structure;
- b) l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori;
- c) per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto.

Prima della stipula del contratto, le amministrazioni aggiudicatrici verificano la veridicità dell'impegno assunto in gara acquisendo idonea documentazione a comprova.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale in commento, la componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi individuate nel regolamento relativo all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento di

servizi ad alta intensità di manodopera (d.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg., Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2).

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare anche altri elementi di valutazione di natura quantitativa o tabellare **solo se necessario** in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare **non** nomina la commissione tecnica.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere **motivatamente** a criteri di valutazione di natura **discrezionale** e **solo se necessario** in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto.

Al comma 6 la norma dispone, inoltre, che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale. Si consiglia di riportare questa disposizione nel bando o nella lettera di invito e nel capitolato speciale di appalto, in quanto il grave inadempimento contrattuale può comportare la risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 2, con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La disposizione si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge e per la durata di 24 mesi, fatta eccezione per il comma 1 che ha efficacia limitata al periodo emergenziale.

Art. 3

Procedura di appalto dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea

1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 procedono all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti.

2. Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento seleziona un numero di imprese da invitare compreso tra dieci e quindici, per i lavori di importo complessivo inferiore a 2 milioni di euro, o compreso tra dieci e venti, negli altri casi.

3. Gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge.

4. Per i medesimi fini del comma 1, se l'importo stimato, per singolo contratto, non è superiore a 150.000 euro gli inviti inviati ai sensi dell'articolo 52, comma 9, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono rivolti ad

almeno cinque imprese ritenute idonee.

5. I commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 2 trovano applicazione anche agli affidamenti disciplinati da quest'articolo.

6. Quest'articolo si applica alle procedure la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

L'articolo 3 introduce alcune indicazioni specifiche per gli affidamenti di **lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea**.

A differenza della normativa previgente, secondo cui le amministrazioni potevano affidare i lavori pubblici con procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando per importi inferiori a 2 milioni di euro e solamente avvalendosi di APAC (art. 18 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9), con l'introduzione dell'articolo 3 le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere, **anche autonomamente**, all'affidamento di **lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando fino alla soglia di rilevanza europea** (5.350.000 euro).

In deroga a quanto previsto dall'art. 54 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici), vengono stabilite nuove indicazioni in ordine al numero di operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando:

- per le procedure negoziate di **importo inferiore ai 2 milioni di euro**, il responsabile del procedimento seleziona un numero di imprese da invitare compreso **tra 10 e 15**;
- per le procedure negoziate di **importo superiore ai 2 milioni di euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea** (5.350.000 euro), il responsabile del procedimento seleziona un numero di imprese da invitare compreso **tra 10 e 20**.

Quanto al criterio di aggiudicazione da utilizzare, resta fermo quanto previsto dall'art. 16 della l.p. n. 2/2016 con la conseguenza di poter continuare ad applicare il **criterio del prezzo più basso per importi inferiori a 2 milioni di euro**. Per importi superiori a 2 milioni di euro trova applicazione il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** con l'utilizzo dei **criteri tabellari** che valorizzano la filiera corta e la territorialità previsti dall'**articolo 2, comma 3**.

Anche per questi affidamenti trovano applicazione le indicazioni fornite per l'articolo 2, commi 4, 5, 6, 7 e 8.

L'art. 3, comma 4, introduce, inoltre, una misura di semplificazione nelle procedure di affidamento tramite **cottimo** di cui all'art. 52 della l.p. n. 26/1993: **per importi inferiori a 150.000 euro possono essere invitati almeno 5 operatori economici**, anziché 12 (numero indicato all'articolo 178 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.).

L'articolo si applica alle procedure la cui lettera di invito è stata inviata dopo l'entrata in vigore della legge e per un periodo pari a 24 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa.

Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, si suggerisce l'utilizzo di criteri tabellari che valorizzino la filiera corta e la territorialità, in analogia a quelli previsti dall'articolo 2, comma 3, anche nell'affidamento dei servizi e delle forniture di importo inferiore alla soglia europea cui si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 4

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento

1. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuali ulteriori elementi, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.
4. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, esclude la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. L'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti.
5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
6. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.
7. Quest'articolo si applica anche alle procedure ristrette in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati invitati a presentare offerta.
8. Quest'articolo non si applica nel caso di affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico o selezionati tramite gli elenchi previsti dall'articolo 5.
9. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

Con l'articolo 4 il Legislatore ha introdotto un nuovo sistema procedurale di verifica dei requisiti di partecipazione volto a garantire l'accelerazione delle procedure di gara per l'affidamento di

lavori, servizi e forniture, che **sostituisce provvisoriamente** quanto previsto dall'**art. 22** della l.p. n. 2/2016.

In particolare, si stabilisce il principio secondo cui **la partecipazione** degli operatori economici alle procedure di gara **equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione**.

Il bando può comunque prevedere il possesso di ulteriori requisiti, che dovranno essere oggetto di specifica dichiarazione.

I concorrenti possono partecipare alle procedure di gara limitandosi a presentare l'offerta economica e, se dovuta, l'offerta tecnica, nonché l'ulteriore documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara.

Nel corso della prima seduta di gara, il seggio di gara, o l'organo competente, procede ad accertare la forma di partecipazione del concorrente (in forma singola, oppure in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, rete di impresa o altro), i lotti cui lo stesso intende partecipare e l'eventuale ricorso all'avvalimento e al subappalto, nonché la sussistenza dell'ulteriore documentazione indicata nel bando di gara o nella lettera di invito. Nelle procedure in cui vengono utilizzati i criteri di cui all'art. 2, comma 3, la dichiarazione relativa al ricorso al subappalto viene resa in sede di offerta tecnica.

Il seggio di gara, o l'organo competente, verifica la regolarità e la completezza della documentazione, prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito, diversa ed ulteriore rispetto a quella relativa ai motivi di esclusione e ai criteri di selezione (es. garanzia provvisoria, contributo ANAC).

Quindi, si potrà procedere all'apertura della busta tecnica in caso di procedura di gara che preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o direttamente della busta economica nel caso di procedura con il criterio del prezzo più basso.

Una volta disposta l'aggiudicazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria sulla base degli elementi ricavabili dalle banche dati ufficiali e acquisendo ulteriori elementi e/o informazioni direttamente dall'aggiudicatario e dall'impresa ausiliaria, se non reperibili d'ufficio attraverso la richiesta agli enti certificatori.

Nell'ipotesi in cui le verifiche effettuate a carico dell'aggiudicatario abbiano esito negativo, l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude l'aggiudicatario, escute la garanzia presentata a corredo dell'offerta e, senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia o all'attribuzione di nuovi punteggi, scorre la graduatoria.

In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice segnala alle autorità competenti il mancato possesso dei criteri di selezione e la sussistenza dei motivi di esclusione in capo all'aggiudicatario.

Si precisa, altresì, che la mancata produzione dei documenti richiesti ai fini della **stipula del contratto entro il termine perentorio** fissato dall'amministrazione, implica la decadenza dall'aggiudicazione. Tale decadenza non comporta l'obbligo di determinare una nuova soglia di anomalia.

Questa procedura si applica **anche alle procedure ristrette** in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati invitati a presentare offerta, come avviene nel caso disciplinato dall'articolo 2, comma 2.

Quest'articolo **non trova applicazione nel caso di affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico o selezionati tramite elenchi** in quanto per tali ipotesi trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 19 bis della l.p. n. 2/2016 e l'art. 5 della legge provinciale in commento.

La disposizione trova applicazione ai bandi pubblicati o alle lettere di invito inviate dopo l'entrata in vigore della legge e per un periodo di 24 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 5

Semplificazione degli affidamenti a operatori economici iscritti in elenchi

1. Al fine dell'iscrizione negli elenchi per la selezione degli operatori economici tenuti dalle amministrazioni aggiudicatrici, gli operatori rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti di selezione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'iscrizione. L'operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria iscrizione.

2. Con cadenza annuale l'amministrazione aggiudicatrice verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione eventualmente stabiliti su un campione significativo di operatori economici non inferiore al 6 per cento degli iscritti negli elenchi previsti dal comma 1. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico dagli elenchi per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.

3. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di lavori, servizi o forniture effettuati selezionando gli operatori economici dagli elenchi previsti dal comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

4. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di quest'articolo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di programma previsto dall'articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; l'accordo regola anche gli altri aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6. Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei

subappaltatori non vengono effettuati se il subappaltatore è iscritto negli elenchi previsti dal comma 1.

7. In caso di esito negativo dei controlli, l'amministrazione aggiudicatrice risolve il contratto in danno ed escute la garanzia definitiva o revoca l'autorizzazione al subappalto; la medesima amministrazione segnala inoltre il fatto alle autorità competenti.

8. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data in entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

Con l'articolo 5 il legislatore provinciale ha esteso quanto già previsto dall'art. 19 bis della l.p. n. 2/2016 con riferimento agli acquisti effettuati sul MePat (mercato elettronico provinciale), anche agli affidamenti compiuti selezionando gli operatori economici dagli elenchi tenuti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Si ricorda che gli elenchi devono essere pubblici e consentire l'iscrizione a chiunque, in possesso dei requisiti, ne faccia richiesta.

La disposizione introduce un **sistema di controlli centralizzato per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea compiuti selezionando gli operatori economici tramite elenchi** e, nello specifico, prevede che:

1. al momento dell'iscrizione all'elenco, gli operatori economici dichiarano di non essere incorsi nei motivi di esclusione definiti dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e al contempo di possedere gli ulteriori requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata con cadenza semestrale e, in ogni caso, entro dieci giorni dal verificarsi di eventi che modifichino la posizione dell'iscritto con riferimento a quanto dichiarato;
2. al momento dell'indizione della procedura di gara, i concorrenti possono partecipare limitandosi a presentare l'offerta economica e, se dovuta, l'offerta tecnica, nonché l'ulteriore documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. Nelle procedure in cui vengono utilizzati i criteri di cui all'art. 2, comma 3, la dichiarazione relativa al ricorso al subappalto viene resa in sede di offerta tecnica;
3. nel corso della prima seduta di gara, il seggio di gara, o l'organo competente, procede ad accertare la forma di partecipazione del concorrente, i lotti cui lo stesso intende partecipare e l'eventuale ricorso all'avvalimento e al subappalto, nonché la sussistenza dell'ulteriore documentazione indicata nel bando di gara o nella lettera di invito. Il seggio di gara, o l'organo competente, verifica la regolarità e la completezza della documentazione, prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito, diversa ed ulteriore rispetto a quella relativa ai motivi di esclusione e ai criteri di selezione (es. garanzia provvisoria, contributo ANAC);
4. a seguire, si può procedere all'apertura della busta tecnica in caso di procedura di gara che preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o direttamente della busta economica nel caso di procedura con il criterio del prezzo più basso.
5. una volta disposta l'aggiudicazione, l'amministrazione aggiudicatrice verifica in capo all'aggiudicatario esclusivamente il possesso di eventuali criteri di selezione di natura tecnico-professionale o economico-finanziaria individuati per l'esecuzione della prestazione oggetto dello specifico affidamento;

6. in sede di autorizzazione al subappalto, le amministrazioni non provvedono ad eseguire alcun **controllo** in merito all'insussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei criteri di selezione se il subappaltatore risulta iscritto nell'elenco tenuto dall'amministrazione;

7. le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad eseguire **annualmente controlli su un campione significativo di operatori economici non inferiore al sei per cento degli iscritti** relativamente all'insussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice accerti il mancato possesso dei requisiti in capo all'operatore economico, lo sospende dall'elenco per un periodo da tre a dodici mesi, in relazione alla gravità della violazione e lo segnala alle autorità competenti;

8. in caso di esito negativo dei controlli su un operatore economico, l'amministrazione aggiudicatrice, inoltre, risolve in danno l'eventuale contratto in corso di esecuzione ed escute la garanzia definitiva o, se trattasi di subappaltatore, revoca l'autorizzazione al subappalto segnalando il fatto alle autorità competenti.

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 36 ter 1, comma 6, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, le amministrazioni continuano a svolgere gli affidamenti di servizi e forniture ricorrendo al mercato elettronico provinciale (MePat). A questi affidamenti trova applicazione il sistema di controlli stabilito dall'art. 19 bis della l.p. n. 2/2016. Solamente laddove il bene o il servizio non sia disponibile sul MePat, le amministrazioni potranno svolgere procedure concorrenziali di scelta del contraente sulla piattaforma telematica avvalendosi di elenchi pubblici per la selezione degli operatori economici.

La disposizione trova applicazione ai bandi pubblicati o alle lettere di invito inviate dopo l'entrata in vigore della legge e per un periodo di 24 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 6

Affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia europea

1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, la selezione dei soggetti per l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, mediante affidamento diretto o mediante confronto concorrenziale, è effettuata secondo quanto previsto da quest'articolo.

2. Nei casi di affidamento diretto, l'affidatario è individuato in deroga alla procedura prevista dall'articolo 24 bis del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici), con le modalità previste dall'articolo 25 bis del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. Ferma restando la possibilità per il responsabile del procedimento di derogarvi, ove lo ritenga necessario, costituiscono riferimento per la congruità del ribasso offerto le seguenti percentuali di ribasso o la loro media pesata se l'affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a più di una tipologia di opera:

a) per le opere "edilizia-strutture impianti": ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento;

b) per le opere "geologia": ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento;

c) per le opere "mobilità-idraulica-informazione-paesaggio-urbanistica": ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento;

d) per le opere "coordinamento sicurezza": ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento.

3. In caso di affidamento di incarichi tecnici mediante confronto concorrenziale, è invitato un numero di soggetti idonei compreso tra cinque e dieci, selezionati con le modalità previste dall'articolo 25 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. Gli incarichi sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, oppure, solo se necessario in ragione della natura, oggetto o caratteristiche del contratto e in ogni caso, per la progettazione architettonica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.

4. Quest'articolo si applica agli affidamenti effettuati o alle procedure la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

L'articolo 6 introduce misure per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, con riferimento agli affidamenti degli **incarichi professionali di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea**. Per questi affidamenti permangono le attuali modalità dell'affidamento diretto e del confronto concorrenziale.

Nei casi di **affidamento diretto**, l'affidatario è individuato in deroga alla procedura prevista dall'articolo 24 bis del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e cioè **senza il sorteggio fra tre** soggetti idonei.

L'affidatario è individuato con le modalità previste dall'articolo 25 bis del regolamento citato che prevede la selezione dell'operatore economico, con le modalità previste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, tra gli iscritti negli strumenti elettronici o negli elenchi, ove previsti dalla normativa provinciale in materia, sulla base dell'idoneità professionale, delle capacità tecniche e professionali e degli ulteriori requisiti richiesti.

La nuova disposizione prevede inoltre il rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 ter della l.p. n. 2/2016 in materia di rotazione. Sul punto si rinvia alla deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 13 marzo 2020 di *"Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2"*.

In deroga all'art. 24 bis del citato regolamento, la nuova norma indica i valori percentuali minimi e massimi, distinti per tipologie di opere, che costituiscono il riferimento per la valutazione della congruità del ribasso offerto. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di assumere motivatamente valori anche esterni agli intervalli indicati dalla legge, ove lo ritenga necessario in ragione della particolarità della prestazione richiesta.

In caso di affidamento di incarichi tecnici mediante **confronto concorrenziale**, è invitato un numero di soggetti idonei compreso tra **cinque e dieci**, selezionati con le modalità previste dall'articolo 25 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012, come sopra indicato.

Si applica anche in questo caso il principio di rotazione, ai sensi dell'articolo 19 ter della l.p. n. 2/2016.

Gli incarichi mediante confronto concorrenziale sono aggiudicati:

- con il criterio del **prezzo più basso**. In questo caso si applica l'articolo 63 "*offerte anomale*" del regolamento sui lavori pubblici;

- con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, solo se necessario in ragione della natura, oggetto o caratteristiche del contratto e in ogni caso, **per la progettazione architettonica**.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare **non** nomina la commissione tecnica.

Questo articolo si applica agli affidamenti effettuati o alle procedure la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

Art. 7

Ulteriori misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto e per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, applicano quanto previsto da quest'articolo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.

2. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico in deroga a quanto previsto dal capo X della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 non è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo in ordine al ricorso all'affidamento di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di validazione del progetto quando la progettazione è oggetto del contratto di appalto. Non è inoltre richiesto il parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario, in ordine a varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, purché l'incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera f), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sia di importo inferiore al 5 per cento dell'importo originario di contratto.

3. Il responsabile del procedimento, anche in assenza di specifica indicazione nel provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

4. In relazione all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione sono pubblicati sul sito

istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice nella sezione Amministrazione trasparente.

5. Lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici.

6. Per l'anno 2020, in deroga alla normativa provinciale vigente, la Provincia e gli enti locali sono autorizzati a liquidare agli aggiudicatari di contratti di lavori o di fornitura di beni e servizi, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, le prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento nei limiti degli impegni di spesa assunti in relazione ai cronoprogrammi della spesa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma.

7. Quest'articolo, ad eccezione del comma 6, si applica per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, anche con riguardo a procedure di gara in corso e a contratti già stipulati alla medesima data.

L'articolo 7 reca ulteriori misure di semplificazione e accelerazione dell'attuale normativa sui contratti pubblici, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto e per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche.

In materia di pareri consultivi ai fini dell'approvazione di progetti di lavori pubblici, è prevista la **deroga alla richiesta di parere del Comitato tecnico amministrativo**, previsto dal capo X della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, in ordine:

- al ricorso all'affidamento di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- alla validazione del progetto quando la progettazione è oggetto del contratto di appalto.

È stabilita inoltre la **deroga alla richiesta di parere dell'organo consultivo** che si è espresso sul progetto originario, in ordine a **varianti** a contratti in corso di esecuzione, che non comportano aumenti di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e che risultano di importo inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, a condizione che il valore delle modifiche rientranti nell'ipotesi delle modifiche cd. "sostanziali" di cui all'articolo 27, comma 2, lettera f), della l.p. n. 2/2016 sia di importo inferiore al 5 per cento dell'importo originario di contratto.

L'articolo 7 reca un'ulteriore disposizione acceleratoria, stabilendo che il responsabile del procedimento, anche in assenza di specifica indicazione nel provvedimento a contrarre, può autorizzare la **consegna dei lavori** dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

In materia di contratti pubblici di **lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea**, è stabilito che gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice nella sezione Amministrazione trasparente.

Inoltre, è previsto che lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara **non** sia obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici.

Sempre al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, l'articolo stabilisce la possibilità per la **Provincia** e per **gli enti locali**, per il **solo anno 2020**, di procedere alla liquidazione dei **pagamenti nei contratti di lavori, servizi, e forniture**, in deroga alle tempistiche di emissione degli stati di avanzamento o alla scadenza delle rate. I pagamenti riguardano le prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento, nei limiti degli impegni di spesa assunti in relazione ai cronoprogrammi della spesa. La disposizione si applica anche ai contratti di lavori, servizi, e forniture già stipulati alla data di entrata in vigore della legge. Quest'ultima disposizione si applica a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta provinciale con cui saranno individuate le necessarie disposizioni attuative.

Art. 8

Disposizioni finali

1. In considerazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dalle altre ordinanze statali e provinciali che hanno introdotto misure di limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge possono essere adottate modificazioni ai vigenti regolamenti in materia di contratti pubblici e ulteriori disposizioni di attuazione di questo capo e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che devono esprimersi entro cinque giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine il parere si intende favorevole senza condizioni.

2. Per quanto non diversamente disposto da questa legge, continua a trovare applicazione la normativa provinciale in materia di contratti pubblici.

Ad eccezione del comma 6, la disposizione si applica per 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anche con riguardo a procedure di gara in corso e a contratti già stipulati alla medesima data.

La disposizione prevede la possibilità di adottare modificazioni ai regolamenti di attuazione delle leggi provinciali n. 23/1990, n. 26/1993, n. 2/2016, nonché di adottare un regolamento di attuazione della legge in oggetto entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa.

L'articolo precisa, altresì, che, **per quanto non disciplinato specificamente dalle disposizioni della legge provinciale in commento, continua a trovare applicazione la normativa provinciale in materia di contratti pubblici.**

IL DIRIGENTE GENERALE

- dott. Luca Comper -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

PROCEDURE ORDINARIE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI (fino al 24/03/2022)			
SOGLIE	PROCEDURE	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
da 0 a 50.000 Euro	AFFIDAMENTO DIRETTO	prezzo più basso	art. 52, co. 9 L.p. 26/93 art. 178, co. 3 e 179 Regolamento di attuazione L.p. 26/93
da 50.000 Euro a 150.000 Euro	COTTIMO FIDUCIARIO CON INVITO AD ALMENO 5 IMPRESE	prezzo più basso	art. 3, co. 4 L.p. 2/2020 art. 52, co. 9 L.p. 26/93 art. 178, co. 3 Regolamento di attuazione L.p. 26/93
da 40.000 Euro a 200.000 Euro	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A 3 IMPRESE	prezzo più basso	art. 11 L.p. 1/2019 art. 16, co. 3 L.p. 2/2016
da 150.000 Euro a 500.000 Euro	COTTIMO FIDUCIARIO CON INVITO A 12 IMPRESE	prezzo più basso	art. 52 L.p. 26/93 art. 178, co. 1 e 3 Regolamento di attuazione L.p. 26/93
da 500.000 Euro a 2.000.000 Euro	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO DA 10 A 15 IMPRESE	prezzo più basso	art. 3, co. 2 L.p. 2/2020 art. 16, co. 3 L.p. 2/2016
da 2.000.000 Euro a 5.350.000 Euro (soglia eu)	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO DA 10 A 20 IMPRESE	oepv	art. 3, co. 2 L.p. 2/2020 art. 2, co. 3 L.p. 2/2020
≥ 5.350.000 Euro (soglia eu)	1° FASE (per la durata delle limitazioni agli spostamenti): PROCEDURA NEGOZIATA (secondo indicazioni Regolamento attuativo L.p. 2/2020)	1° FASE (per la durata delle limitazioni agli spostamenti): da definire con Regolamento	art. 2, co. 1 L.p. 2/2020
	2° FASE (fino al 24/03/2022): PROCEDURA RISTRETTA CON INVITO A 5 IMPRESE	2° FASE (fino al 23/03/2022): oepv	art. 2, co. 2 e 3 L.p. 2/2020

PROCEDURE ORDINARIE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE (fino al 24/03/2022)			
SOGLIE	PROCEDURE	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
da 0 a 47.000 Euro	AFFIDAMENTO DIRETTO	prezzo più basso/oevp	art. 21. co. 4 L.p. 23/90 art. 16, co. 4 L.p. 2/2016
da 47.000 Euro a 214.000 Euro (soglia eu)	TRATTATIVA PRIVATA CON INVITO A 3 IMPRESE	oevp/prezzo più basso per forniture standardizzate	art. 21, co. 2, lett. h) e co. 5 L.p. 23/90 art. 16, co. 2 e 4 L.p. 2/2016
≥ 214.000 (soglia eu)	1° FASE (per la durata delle limitazioni agli spostamenti): PROCEDURA NEGOZIATA (secondo indicazioni Regolamento attuativo L.p. 2/2020)	1° FASE (per la durata delle limitazioni agli spostamenti): da definire con Regolamento	art. 2, co. 1 L.p. 2/2020
	2° FASE (fino al 24/03/2022): PROCEDURA RISTRETTA CON INVITO A 5 IMPRESE	2° FASE (fino al 23/03/2022): oevp/prezzo più basso per forniture standardizzate	art. 2, co. 2 e 3 L.p. 2/2020

PROCEDURE ORDINARIE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (fino al 24/03/2022)			
SOGLIE	PROCEDURE	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
da 0 a 47.000 Euro	AFFIDAMENTO DIRETTO (senza sorteggio)	prezzo più basso	art. 6, co. 2 e 3 L.p. 2/2020
da 47.000 Euro a 214.000 Euro (soglia eu)	CONFRONTO CONCORRENZIALE CON INVITO DA 5 A 10 O.E.	prezzo più basso (oevp per progettazione architettonica)	art. 6, co. 3 L.p. 2/2020
≥ 214.000 (soglia eu)	1° FASE (per la durata delle limitazioni agli spostamenti): PROCEDURA NEGOZIATA (secondo indicazioni Regolamento attuativo L.p. 2/2020)	1° FASE (per la durata delle limitazioni agli spostamenti): da definire con Regolamento	art. 2, co. 1 L.p. 2/2020
	2° FASE (fino al 24/03/2022): PROCEDURA RISTRETTA CON INVITO A 5 O.E.	2° FASE (fino al 23/03/2022): oevp	art. 2, co. 2 e 3 L.p. 2/2020